

DELIBERA n. 58 del 31 luglio 2025

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 5 posti di dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato, nel ruolo dei dirigenti dell'AGEA.

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, che ha disposto la riorganizzazione dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA e il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della L. 28 luglio 2016, n. 154, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, approvato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 8 agosto 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 27 settembre 2023;

VISTO il decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato in data 13 novembre 2024 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il quale è stato approvato il Regolamento del Personale dell'AGEA, di cui è stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26 novembre 2024;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, approvato con decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 15 gennaio 2025 di cui è stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25 gennaio 2025;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, approvato con decreto interministeriale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 20 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 93 del 22 aprile 2025;

VISTO il decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in data 7 dicembre 2022, con il quale il dott. Fabio Vitale è stato nominato Direttore dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, per un periodo di tre anni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, l'art. 28 concernente disposizioni in materia di *“Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, concernente le *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante il *“Regolamento per la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”* e, in particolare, l'articolo 3, comma 7, che preferisce il candidato più giovane di età in caso di parità di punteggio a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la circolare n. 6/99 del 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione pubblica, avente ad oggetto *“Applicazione dell'art. 20 della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici”*;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante norme per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *“misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e, in particolare, l'articolo 3, comma 4-bis, concernente i disturbi specifici di apprendimento;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 9 novembre 2021, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità, recante *“modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”*;

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni, concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi, nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, concernente *“Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante *“Riforma degli ordinamenti didattici universitari”*;

VISTO il decreto 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica denominato *“Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”*;

VISTO il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca concernente *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante *“Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto 9 luglio 2009 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in materia di equiparazioni tra classi delle lauree triennali ex decreto n. 509 del 1999 alle corrispondenti classi delle lauree ex decreto n. 270 del 2004;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189 relativo al *“Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002 n. 148”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, recante *“Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del DPR n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della L. n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2012 n. 44, e successive modificazioni e integrazioni”;

VISTA la circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, recante istruzioni in materia di *“Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della PEC”*;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”*, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in

particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni, di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, *“Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell’art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”*;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante *“Disposizioni urgenti per il perseguitamento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'articolo 4, comma 3- sexies, ai sensi del quale, con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2018, n. 78, recante *“Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell’ambito del concorso per l’accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell’articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272”*;

VISTA la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica contenente le *“Linee guida sulle procedure concorsuali”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, recante *“Regolamento recante l’individuazione, ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l’accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia”*;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il quale ha introdotto all'art. 2 la *“Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni”* e ha previsto che l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali avvenga *“mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all’articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, di seguito denominato “Portale”, disponibile all’indirizzo www.inpa.gov.it”*;

VISTO il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 28 settembre 2022 di approvazione delle linee guida per l'accesso alla dirigenza pubblica;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo edel Consiglio, del 27 aprile 2016;

VISTO l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi del quale *“Al fine di garantire l'equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, il bando indica, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione che lo bandisce, calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al trenta per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 3, lettera o), in favore del genere meno rappresentato”*;

CONSIDERATO che nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia dell'AGEA, alla data del 31 dicembre 2024, la percentuale di rappresentatività del genere maschile è pari al 72,22 per cento, mentre quella del genere femminile è pari al 27,78 per cento e che, pertanto, essendo il differenziale tra i generi superiore al 30 per cento, si applica al presente concorso il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o) del dpr n. 487/1994 sopra citato in favore del genere meno rappresentato;

VISTA la deliberazione del Direttore AGEA n. 20 del 28 marzo 2025 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027, che ricomprende, fra l'altro, il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) per il medesimo triennio, successivamente aggiornato con deliberazione del Direttore AGEA n. 48 del 16 luglio 2025;

VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigenziale dell'area Funzioni Centrali;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante *“Interventi per la concretezza delle azioni delle Pubbliche Amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”* e in particolare la facoltà prevista dall'art. 3, comma 8;

VISTO l'articolo 9-quater del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, il quale ha stabilito l'incorporazione di diritto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto, della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura - SIN S.p.A. nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

TENUTO CONTO che, nelle more del completamento della procedura di incorporazione di SIN S.p.A., l'AGEA ha comunque acquisito e sta svolgendo le molteplici funzioni proprie della società incorporata;

CONSIDERATO che il comma 10-bis dell'art. 9-quater sopra citato, introdotto dall'art. 11, comma 3-octies del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, ha stabilito che *“Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni istituzionali acquisite per effetto dell’incorporazione della società SIN S.p.A., a decorrere dall’anno 2025, l’Agenzia è autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in incremento rispetto alla dotazione organica, tre unità di personale di livello dirigenziale non generale, mediante l’espletamento di procedure concorsuali pubbliche.”*;

CONSIDERATO altresì che il comma 10-ter dell'art. 9-quater sopra citato, introdotto dall'art. 11, comma 3-octies del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, ha stabilito che *“Per le medesime finalità di cui al comma 10-bis, a decorrere dall’anno 2025, l’Agenzia è autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, mediante l’espletamento di procedure concorsuali pubbliche ulteriori due unità di personale di livello dirigenziale non generale, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica”*;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 11 del citato art. 9-quater *“Il direttore dell’Agenzia provvede altresì all’adozione delle modifiche necessarie ad adeguare lo statuto, il regolamento di organizzazione e il regolamento del personale in conseguenza dell’incorporazione”* e che è in corso la predisposizione da parte di AGEA degli atti di adeguamento richiesti dalla norma riportata;

CONSIDERATO che le funzioni istituzionali acquisite per effetto dell’incorporazione della società SIN S.p.A. e la necessità di rafforzare la struttura amministrativa dell’Agenzia richiedono l’urgente acquisizione di personale dirigenziale;

RITENUTO pertanto di dover pertanto procedere, in assenza di graduatorie vigenti per le funzioni dirigenziali di interesse e per ragioni di economia procedurale, all’emanazione di un bando di concorso per il reclutamento di complessivi n. 5 dirigenti di seconda fascia, svolgendo la procedura concorsuale secondo modalità che prevedano la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, come previsto dal vigente testo dell’art. 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80;

DELIBERA

Articolo 1 - Posti a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 5 unità, a tempo indeterminato, di personale dirigenziale di seconda fascia, da inquadrare nel ruolo dei dirigenti dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.
2. Il trenta per cento dei posti a concorso è riservato al personale di ruolo dell’AGEA in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2.
3. I candidati che intendano avvalersi della suddetta riserva ne devono fare espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, secondo quanto specificato nel successivo articolo 5.

4. Il posto riservato, qualora non coperto, è assegnato agli altri concorrenti secondo l'ordine della graduatoria di merito.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente bando, in ragione di sopravvenute esigenze organizzative.

Articolo 2 - Requisiti generali di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o status equiparato ai sensi dell'art. 38, d.lgs. n. 165/2001;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) trovarsi in una delle seguenti posizioni:
 - essere dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni, munito di laurea, con almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione (DS) conseguito presso le Scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca, con almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali che siano stati reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni;
 - essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
 - aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti del diploma di laurea;
 - essere cittadini italiani che hanno svolto servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.
 - d) idoneità fisica all'impiego cui il concorso si riferisce. L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
 - e) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - laurea di primo livello (L) in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (L-18); Scienze economiche (L-33); Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25); Scienze e tecnologie agro-alimentari (L-26): ovvero titoli equiparati o equipollenti secondo la normativa vigente;
 - laurea magistrale (LM) in Giurisprudenza (LMG-01); Scienze economico-aziendali (LM-77); Scienze dell'economia (LM-56); Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63); Scienze della Politica (LM-62); Scienze e tecnologie Agrarie (LM-69): ovvero altra laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) equipollente, o titoli equiparati o equipollenti secondo la normativa vigente;

- diploma di laurea (DL), cd. “vecchio ordinamento”, di cui all’articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, equiparati alle suindicate classi di lauree specialistiche e magistrali secondo la tabella allegata al decreto interministeriale del 9 luglio 2009 recante *“Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto ministeriale n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”*.
- 2. I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o altri istituti equiparati della Repubblica italiana. I candidati che sono in possesso del titolo di ammissione conseguito all'estero sono ammessi con riserva a partecipare al presente concorso. Ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come novellato dall’art. 3, comma 1, lettera f) del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, il Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza di riconoscimento entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione e del merito. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica <https://www.funzionepubblica.gov.it>.
- 3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, indicato al successivo articolo 4.
- 4. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o decaduti dall'impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziati per motivi disciplinari ai sensi della normativa o delle disposizioni contrattuali disciplinanti la materia, o per aver conseguito l'impiego o sottoscritto il contratto individuale di lavoro mediante produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti.

Articolo 3 - Esclusione dal concorso

1. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, di mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o di mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, l'amministrazione dispone in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle prove concorsuali, l'esclusione dal concorso.

Articolo 4 – Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione

1. Con avviso pubblicato sul Portale del Reclutamento “inPA” sarà data notizia dell’emanazione del presente bando che, in versione integrale, sarà consultabile all’indirizzo <https://www.inpa.gov.it>, nonché sul sito ufficiale dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura <https://www.agea.gov.it/portale-agea>.
2. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, mediante la compilazione del *format* di candidatura sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo <https://www.inpa.gov.it>, previa registrazione sullo stesso Portale. Per la partecipazione al concorso, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l’invio online della domanda devono essere completati entro le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sul Portale del Reclutamento “inPA”. Il suddetto termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso. Qualora il termine di scadenza per l’invio online delle domande coincida con un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo.
3. La data di presentazione online della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale “inPA”. Il medesimo portale, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, non permetterà più, in modo inderogabile, l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto in via esclusiva della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti revocate e prive di ogni effetto in modo integrale e definitivo.
4. In caso di accertato malfunzionamento parziale o totale del Portale “inPA”, attestato da apposito avviso pubblicato sul medesimo Portale, tale da impedire ai candidati l’utilizzo dello stesso per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione sarà prorogato al tempo corrispondente alla durata del malfunzionamento.
5. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di € 10,00 (euro dieci/00) sulla base delle indicazioni riportate sul Portale “inPA”. Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza di cui al precedente comma 2 del presente articolo. Il contributo di ammissione non è rimborsabile.

Articolo 5 – Domanda di partecipazione

1. Nell’apposito modulo di presentazione della domanda disponibile sul portale “inPA” – tenuto conto dell’effettivo possesso dei requisiti, che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

– i candidati devono dichiarare negli appositi spazi, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del sopra richiamato decreto, quanto segue:

- a) il cognome e il nome;
- b) la data e il luogo di nascita;
- c) il codice fiscale;
- d) il possesso della cittadinanza italiana o status equiparato ai sensi dell’art. 38, d.lgs. n. 165/2001;
- e) la residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni, nonché il recapito telefonico e obbligatoriamente il recapito di posta elettronica certificata, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
- f) il godimento dei diritti civili e politici;
- g) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
- h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- i) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale;
- j) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;
- k) di non avere riportato condanne penali per reati diversi da quelli indicati al precedente punto *h*), nonché di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza. In caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico, precisando la data del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- l) di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sarà accertato a cura dell’amministrazione;
- m) di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi degli obblighi di leva;
- n) il possesso del titolo di studio di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera e), del presente bando;
- o) di procedere, ove necessario, all’attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nel precedente articolo 2, comma 2 del presente bando;
- p) il possesso di eventuali titoli da sottoporre alla valutazione di cui al successivo articolo 8 del presente bando;
- q) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dal successivo articolo 13 del presente bando;
- r) l’indicazione dell’eventuale titolarità della riserva di cui al precedente articolo 1 del

presente bando;

- s) di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del bando, ivi incluso il successivo articolo 19 (Informativa sul trattamento dei dati personali).
- 2. I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui al precedente articolo 2 del presente bando.
- 3. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità, che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifica fattispecie. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% (cinquanta per cento) del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale “*inPA*” durante la fase di inoltro candidatura; quando richiesto, i file dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
- 4. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza di cui al comma 2 dell'articolo 4 del presente bando, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla Commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo caso la documentazione potrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it.
- 5. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza, che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 9 novembre 2021. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% (cinquanta per cento) del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale “*inPA*” durante la fase di inoltro candidatura; quando richiesto, i file dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà all'Agenzia di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
- 6. Le candidate in stato di gravidanza o allattamento possono dichiarare la propria condizione in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico. Qualora la gravidanza o lo stato di allattamento sopraggiungano successivamente alla scadenza del termine di partecipazione al

concorso, le candidate possono darne comunicazione all’ufficio del responsabile unico del procedimento, individuato dall’articolo 17 del presente bando di concorso.

7. L’Agenzia effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla procedura concorsuale, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
8. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana l’irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.
9. L’Agenzia non è responsabile in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato, quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dallo stesso circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
10. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando di concorso.
11. Per le richieste di assistenza di tipo informatico, legate alla procedura di iscrizione *online*, i candidati devono utilizzare esclusivamente, previa lettura della Guida alla compilazione della domanda pubblicata in home page e delle relative FAQ, l’apposito modulo di assistenza presente sul Portale “*inPA*”. Non è garantita la soddisfazione, entro il termine di scadenza previsto per l’invio della domanda di partecipazione, delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.
12. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle prove scritte, della prova orale, nonché i relativi esiti, è effettuata attraverso il Portale “*inPA*” e sul sito <https://www.agea.gov.it/portale-agea>. Data e luogo di svolgimento delle prove scritte e della prova orale sono resi disponibili sul Portale “*inPA*” e sul sito istituzionale dell’Ente sopra riportato almeno venti giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.

Articolo 6 - Commissione esaminatrice

1. Con deliberazione del Direttore dell’AGEA sarà nominata la commissione esaminatrice del concorso, sulla base dei criteri indicati dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla Direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n. 3.
2. Tale provvedimento sarà pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti, sul Portale “*inPA*”, nonché sul sito istituzionale dell’AGEA all’indirizzo <https://www.agea.gov.it/portale-agea>.

3. La commissione esaminatrice è composta da un presidente e due componenti e può comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non più di tre anni alla data di pubblicazione del bando. In sede di prova orale, la commissione potrà essere integrata da componenti esperti in lingua inglese, in informatica nonché da esperti specializzati nella valutazione delle capacità, attitudini, motivazioni individuali e stile comportamentale.
4. La Commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

Articolo 7 - Prove d'esame

1. Le prove d'esame consistono in due prove scritte e in una prova orale. Le prove sono valutate in centesimi e si intendono superate con un punteggio non inferiore a 70/100. Pertanto, alla prova orale sono ammessi i candidati che avranno riportato nelle prove scritte una votazione minima, in ciascuna prova, di 70/100. Il punteggio massimo conseguibile nelle prove scritte è pari a 200 punti.
2. La Commissione esaminatrice comunicherà il punteggio attribuito a ciascun candidato per la valutazione dei titoli legalmente riconosciuti, di studio universitari e relativi alle abilitazioni professionali, nonché dei titoli ulteriori all'esito della prova orale, con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova orale e sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi nella domanda di partecipazione. Il punteggio massimo conseguibile nella valutazione dei titoli è pari a 87,33 punti.
3. La prova orale è valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a 70/100. Il punteggio massimo conseguibile nella prova orale è pari a 100 punti. Il punteggio complessivo è determinato dalla somma dei punteggi riportati nelle prove scritte, nella prova orale e nel punteggio conseguito nella valutazione dei titoli per un massimo conseguibile pari a 387,33 punti.

Articolo 8 – Valutazione Titoli

1. La valutazione dei titoli legalmente riconosciuti è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso. I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.
2. I titoli valutabili, posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura concorsuale, sono riconducibili alle categorie di seguito indicate:
 - a) titoli di studio universitari e altri titoli;
 - b) abilitazioni;
 - c) titoli di carriera e di servizio;
 - d) pubblicazioni scientifiche.

3. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli è pari a **punti 87,33**. La valutazione dei titoli avverrà con l'assegnazione dei punteggi di cui ai seguenti commi.
 4. I seguenti titoli di studio universitari, per i quali possono essere attribuiti, complessivamente, non oltre **punti 28,33**, sono valutabili con i seguenti punteggi per ciascun titolo:
 - a) voto di laurea relativo al titolo utile per l'ammissione al concorso, **punti 1** per ogni punto superiore alla votazione di 105 e ulteriori **punti 2** in caso di votazione di 110 con lode;
 - b) laurea di primo livello (L): fino a **punti 1**, indipendentemente dal numero di ulteriori titoli conseguiti;
 - c) diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) fino a **punti 2**, indipendentemente dal numero di ulteriori titoli conseguiti;
 - d) master universitari di primo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, **punti 1** per ciascuno, fino a **punti 2**;
 - e) master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, **punti 2,5** per ciascuno, fino a **punti 5**;
 - f) diploma di specializzazione (DS), fino a **punti 5,33**: ove il diploma di specializzazione venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile ai sensi dell'articolo 7, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013, fino a **punti 2,67**;
 - g) dottorato di ricerca (DR) fino a **punti 6**: ove il dottorato di ricerca venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile ai sensi dell'articolo 7, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013, fino a **punti 3**.
 5. I titoli di cui al precedente comma 4, lettere b) e c) si intendono diversi e ulteriori rispetto a quelli eventualmente già considerati come requisiti di ammissione. Nel caso di laurea di primo livello (L), il titolo è valutabile solo se non già utilizzato per l'ammissione al concorso e solo se diverso da quello preordinato a conseguire la laurea specialistica o magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso; la laurea specialistica (LS) e la laurea magistrale (LM) sono valutabili solo se non costituiscono la naturale prosecuzione della laurea triennale utilizzata per l'ammissione al concorso; il diploma di laurea (DL), la laurea specialistica (LS) e la laurea magistrale (LM) sono valutabili solo se non già utilizzati per l'ammissione al concorso.
 6. I seguenti altri titoli, per i quali possono essere attribuiti, complessivamente, **punti 5**, sono valutabili, solo se attinenti alle materie delle prove di esame, con i seguenti punteggi per ciascun titolo:
 - a) titolarità di insegnamenti in corsi di studio presso le istituzioni di cui al successivo comma 7, di durata minima semestrale. Il periodo minimo semestrale è valutato **punti 1**, fino a **punti 3**;

- b) attività di docenza presso le istituzioni di cui al successivo comma 7, valutata **punti 1** per durata minima annuale e fino a **punti 2**.
7. I titoli di cui al precedente comma 4 sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le università non statali legalmente riconosciute, nonché le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e/o accreditate dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall’articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
8. Le abilitazioni professionali, per le quali può essere attribuito un punteggio complessivo di **punti 9**, sono valutabili, solo se attinenti alle materie delle prove d’esame, in ragione di non più di un titolo per ciascuna delle seguenti lettere, con il seguente punteggio per ciascun titolo:
- abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, per sostenere il quale è stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti dal bando per l’ammissione al concorso, **punti 6**;
 - abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, per sostenere il quale è stato richiesto uno dei titoli di studio universitari di cui all’articolo 2, comma 5, lettera e), del bando di concorso, diverso da quelli necessari per l’ammissione al concorso, purché attinente alle materie delle prove d’esame, **punti 0,5** per ciascuna abilitazione, fino a **punti 1,5** in relazione all’attinenza alle materie delle prove d’esame;
 - abilitazione, diversa da quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), all’insegnamento nelle scuole statali secondarie superiori, per il conseguimento della quale è stato richiesto uno dei titoli di studio richiesto dal bando per l’accesso al concorso, **punti 0,5** per ciascuna abilitazione, fino a **punti 1,5** in relazione all’attinenza alle materie delle prove d’esame.
9. Le abilitazioni professionali di cui al comma 8, lettere a) e b), sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di abilitazione di Stato.
10. I titoli di carriera e di servizio, per i quali può essere attribuito un punteggio complessivo di **punti 40** sono:
- rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica, area o categoria per il cui accesso dall’esterno era o è richiesto il possesso di uno dei titoli di studio universitari di cui all’articolo 2, comma 5, lettera e), del bando di concorso, per i quali è attribuibile un punteggio massimo di **1,5 punti** per anno, fino a **punti 30**; le anzianità nella funzione dirigenziale nonché i rapporti di lavoro con incarico dirigenziale a tempo determinato sono valutati con un punteggio fino a **3 punti** per anno; i servizi prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali sono valutati come tali solo se tale equiparazione è stabilita, anche ai fini giuridici, da un’espresa disposizione normativa, che va richiamata dalla Commissione esaminatrice nel relativo verbale;
 - incarichi, che presuppongano una particolare competenza professionale, conferiti con provvedimenti formali, sia dall’amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti pubblici, su designazione dell’amministrazione pubblica di appartenenza, per

i quali è attribuibile un punteggio fino a un massimo di **punti 8**, come di seguito indicati:

- incarichi di responsabilità, di posizioni organizzative, di coordinamento di unità organizzative ricoperti per almeno un anno, fino a **punti 6**, in base ai seguenti criteri: durata dell'incarico, livello di attinenza con le materie delle prove d'esame;
 - incarichi di Presidente di commissione, di gruppi di lavoro, di comitati e nuclei di valutazione, fino a **punti 1**, in base ai seguenti criteri: durata dell'incarico, livello di attinenza con le materie delle prove d'esame;
 - incarichi di consulenza, di studio e ricerca ricoperti per almeno un anno, fino a **punti 0,5**, in base ai seguenti criteri: durata dell'incarico e livello di attinenza con le materie delle prove d'esame;
 - incarichi di docenza diversi da quelli di cui al precedente comma 6, fino a **punti 0,5**, in base ai seguenti criteri: durata dell'incarico e livello di attinenza con le materie delle prove d'esame.
- c) inclusione in graduatoria finale, ancora vigente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, di concorso pubblico per esami scritti ed orali o per titoli ed esami scritti ed orali o a seguito di corso-concorso per esami scritti ed orali, purché non seguita dall'assunzione in servizio, bandito dalle amministrazioni, enti e soggetti pubblici di cui al successivo comma 11, per l'assunzione in qualifica dirigenziale, per l'accesso alla quale sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti per l'ammissione al concorso, per i quali è attribuibile un punteggio massimo fino a **punti 2** in relazione all'attinenza, desumibile dalle materie d'esame.
11. I titoli di cui al presente paragrafo sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, le autorità indipendenti ovvero le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
12. I servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche indicate al comma 11 sono computati, per quelli a tempo indeterminato, secondo l'anzianità di ruolo e, per quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione in servizio; i periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale sono valutati in relazione alla percentuale di prestazione di lavoro prestato.
13. Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio, di cui al presente articolo, si applicano anche i seguenti principi:
- a) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
 - b) in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, è valutato quello più favorevole al candidato;
 - c) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro subordinato, saranno valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell'anno.

14. I servizi militari di leva sono valutati solo se prestati in gradi e ruoli per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari di cui all'articolo 2, comma 5, lettera e), del bando di concorso; i servizi di leva prestati in costanza di rapporto di lavoro con i soggetti pubblici di cui al comma 11 sono valutati come prestati nella qualifica di ruolo di appartenenza.
15. Ai fini del punteggio per i titoli di cui al comma 4, lettera a) è valutabile esclusivamente il periodo di servizio ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013 come requisito di ammissione al concorso.
16. Le pubblicazioni scientifiche sono valutate con un punteggio massimo di **punti 1** per pubblicazione, fino a un massimo di **punti 5** in relazione al grado di attinenza con i compiti demandati dalla legge e dai regolamenti di organizzazione dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e con la qualifica dirigenziale da attribuire; sono valutate altresì in relazione alla loro inerenza con le materie oggetto delle prove d'esame.

Articolo 9 - Prove scritte

1. Le prove scritte, la cui durata sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice, sono volte ad accertare la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico, sia sotto quello applicativo-operativo.
2. La prima prova scritta consiste nella redazione di un elaborato anche nella forma di risposta sintetica a una pluralità di quesiti di carattere teorico sulle materie di seguito indicate:
 - nozioni di diritto costituzionale;
 - diritto amministrativo e disciplina della PA;
 - diritto civile, con particolare riferimento alla disciplina delle obbligazioni e dei contratti;
 - contabilità di Stato e degli enti pubblici;
 - diritto dell'Unione europea;
 - pianificazione e controllo di gestione;
 - economia pubblica;
 - economia e politica agraria;
 - diritto penale (disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione);
 - Politica Agricola Comune e gestione delle erogazioni degli aiuti comunitari;
 - normativa relativa al trattamento e alla protezione dei dati personali (GDPR – Regolamento 2016/679);
 - organizzazione e funzionamento dell'AGEA.
3. La seconda prova scritta, a contenuto pratico, è diretta ad accertare l'attitudine del candidato all'analisi e alla riflessione critica con riferimento agli ambiti di competenze di cui all'allegato 1 e alle materie indicate nel presente bando di concorso. La prova ha l'obiettivo di valutare il possesso del set di competenze comportamentali indicate in quanto ritenute necessarie a ricoprire con successo il ruolo relativo alla posizione dirigenziale oggetto del bando.
4. L'assenza dalle prove scritte comporta l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.

5. Ulteriori istruzioni operative potranno essere comunicate nei dieci giorni antecedenti alla data di svolgimento della prova tramite avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e sul Portale del Reclutamento “*inPA*”. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
6. I candidati si devono presentare nella sede d’esame muniti della ricevuta di presentazione della domanda, di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l’espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.
7. Nel corso delle prove scritte, ai candidati è fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonché di comunicare tra loro. In caso di violazione, la Commissione esaminatrice dispone l’immediata esclusione dal concorso.
8. I candidati possono utilizzare esclusivamente regolamenti comunitari, leggi, atti aventi forza di legge, ivi compresi codici o raccolte normative, purché non commentati o annotati con dottrina e giurisprudenza, i quali non dovranno riportare alcun tipo di appunto manoscritto. Non sono, pertanto, ammessi manuali, circolari ovvero note ministeriali di qualsiasi tipo.

Articolo 10 - *Prova orale*

1. I candidati, che hanno superato le prove scritte di cui all’articolo 9, sono ammessi a sostenere la prova orale.
2. La prova orale, volta ad accertare la preparazione professionale del candidato nonché la sua attitudine all’espletamento delle funzioni dirigenziali, consiste:
 - in un colloquio sulle materie previste per le prove scritte;
 - nella verifica della conoscenza della lingua straniera attraverso la traduzione all’impronta di un brano in lingua inglese;
 - nella verifica della conoscenza di elementi di informatica, con riferimento ai più comuni pacchetti applicativi.

La prova orale mira, inoltre, ad accettare le seguenti competenze trasversali:

- capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, nell’ambito della prova orale, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti;
 - capacità organizzative con specifico riferimento a soluzione dei problemi, orientamento al risultato, lavoro di gruppo, abilità comunicative nelle relazioni interne ed esterne, orientamento al risultato e gestione del tempo.
3. Con avviso da pubblicarsi attraverso il Portale “*inPA*”, sul sito <https://www.agea.gov.it/portale-agea> nonché con comunicazione individuale all’indirizzo

PEC indicato in sede di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, almeno venti giorni solari prima dell'inizio della prova orale è resa nota la sede, la data e l'ora di svolgimento della prova stessa. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati ammessi alla prova orale ricevono comunicazione, esclusivamente all'indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nelle prove scritte.

4. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno presso la sede d'esame.
5. L'Amministrazione assicura la partecipazione alla prova orale, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto a causa dello stato di gravidanza o allattamento. A tal fine, l'Amministrazione può prevedere lo svolgimento di prove asincrone mediante videoconferenza per le candidate in stato di gravidanza o impossibilitate a causa dell'allattamento, ovvero rideterminare il calendario per lo svolgimento della prova orale. In caso di rideterminazione del calendario delle prove orali, le prove devono espletarsi compatibilmente entro i termini di conclusione della presente procedura concorsuale.
6. Per i fini di cui al comma precedente, le candidate interessate possono presentare apposita istanza per richiedere le misure indicate al presente articolo, allegando la documentazione medica all'uopo necessaria attestante lo stato di gravidanza, ovvero, per le candidate impossibilitate a causa dell'allattamento, apposita autodichiarazione relativa alla condizione medesima.
7. Le istanze e le comunicazioni relative al presente articolo devono pervenire all'ufficio del responsabile del procedimento, individuato all'articolo 17 del presente bando, entro e non oltre tre giorni prima dalla data di svolgimento della prova orale per le candidate interessate. L'Amministrazione non prenderà in considerazione le istanze tardive, incomplete, non correttamente formate secondo quanto previsto dal presente articolo, ovvero prive della documentazione dimostrativa dello stato di impossibilità per la partecipazione alle prove orali.
8. L'Amministrazione assicura la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento, nonché adeguate misure di carattere organizzativo per salvaguardare la partecipazione alle prove concorsuali nei confronti delle candidate in stato di gravidanza o impossibilitate a causa dell'allattamento.
9. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 11 - Voto finale delle prove d'esame e formazione della graduatoria di merito

1. La commissione esaminatrice, dopo aver valutato le prove scritte e la prova orale, procede alla compilazione della graduatoria di merito secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato. Il punteggio complessivo è ottenuto sommando il punteggio ottenuto nelle prove scritte alla votazione conseguita nella prova orale e a quello risultante dalla valutazione dei titoli.

Articolo 12 - Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli di riserva e preferenza

1. I candidati inclusi nella graduatoria di merito devono far pervenire all'amministrazione i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva e preferenza, di cui al successivo articolo 13, già indicati nella domanda, a pena di decadenza dai benefici, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it.
2. Tale documentazione non è richiesta nel caso in cui l'amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni, purché l'Amministrazione e l'Ufficio presso cui la relativa documentazione è depositata siano individuabili in base alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda.
3. Non sono valutati titoli di riserva e preferenza la cui documentazione non è conforme a quanto prescritto nel bando.
4. L'Agenzia si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 71 del citato DPR n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dall'amministrazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritieri. Le dichiarazioni mendaci sono perseguitate a norma di legge.

Articolo 13 - Titoli di preferenza e riserva

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di riserva di posti e di titoli di preferenza.
2. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria di merito di cui all'articolo 14 nel limite massimo del 50 per cento del totale dei posti di cui al presente bando.

3. Gli eventuali titoli di riserva, nonché i titoli di preferenza, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.
4. I posti riservati, qualora non coperti, sono attribuiti agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.

Articolo 14 - Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale

1. Sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione, sono dichiarati vincitori, fino a concorrenza dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale, formulata sulla base dei punteggi riportati nelle prove d'esame e tenuto conto dei titoli che danno luogo a riserva e/o a preferenza.
2. La graduatoria finale è approvata con deliberazione del Direttore dell'AGEA ed è pubblicata attraverso il Portale "inPA" e sul sito istituzionale dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura all'indirizzo <https://www.agea.gov.it/portale-agea>.
3. Dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2 del presente articolo decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Articolo 15 - Assunzione in servizio

1. La vincita del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione.
2. AGEA procederà, secondo l'ordine di graduatoria, prioritariamente all'assunzione dei due dirigenti di cui al comma 10-ter dell'art. 9-quater del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 e, a seguito dell'adeguamento della struttura organizzativa dell'Agenzia prevista dal comma 11 del medesimo articolo, all'assunzione dei tre dirigenti di cui al comma 10-bis del citato art. 9-quater novellato.
3. Il candidato dichiarato vincitore del concorso, in regola con la prescritta documentazione, è invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella posizione dirigenziale di livello non generale nei ruoli del personale dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.
4. Il trattamento giuridico ed economico connesso al rapporto di lavoro è disciplinato dai CCNL per il personale dirigenziale dell'area Funzioni centrali.
5. Se l'avente titolo, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione. In tal caso subentra il primo candidato in posizione utile secondo l'ordine di graduatoria.
6. L'AGEA ha sede unica in Via Palestro, n. 81 - 00185 Roma.
7. I vincitori sono sottoposti, per la conferma in ruolo, al periodo di prova ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. Sono esonerati dal periodo di prova coloro che lo

abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.

8. Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i vincitori devono permanere nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni.

Articolo 16 - *Presentazione dei documenti di rito*

1. Gli aventi titolo all'immissione in ruolo sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato. Ai sensi dell'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorietà rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti in favore di particolari categorie.

Articolo 17 - *Accesso agli atti del concorso*

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Con la presentazione della domanda di iscrizione il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dall'Amministrazione previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente dell'Ufficio Risorse umane.

Articolo 18 – *Ricorsi*

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro sessanta giorni o entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

Articolo 19 – *Informativa sul trattamento dei dati personali*

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura e per le successive

attività inerenti all’eventuale procedimento di assunzione nel rispetto della normativa specifica.

2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla procedura possono essere inseriti in apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono all’Ufficio Risorse umane e alla Commissione esaminatrice in ordine alle procedure selettive e anche per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione al concorso e, altresì, agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA). Il responsabile del trattamento è il dirigente dell’Ufficio Risorse umane. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura concorsuale individuate dall’Amministrazione nell’ambito della procedura medesima.
6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.
7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria finale di merito è diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito istituzionale dell’Amministrazione e il Portale di Reclutamento “inPA”.
8. L’interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l’opposizione al trattamento. L’interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Art. 20 – *Termine e Responsabile del procedimento*

1. Il termine presumibile di conclusione della presente procedura è stimato in sei mesi dal termine di presentazione delle domande di partecipazione.
2. La struttura dell’Agenzia incaricata dell’istruttoria delle domande e dell’esecuzione degli adempimenti connessi ai diversi provvedimenti previsti dal presente bando è l’Ufficio Risorse umane, Via Palestro, 81 – 00185 Roma, presso la quale ciascun candidato potrà conoscere i nominativi dei funzionari responsabili del procedimento e dei provvedimenti relativi.

Art. 21 – Norme di salvaguardia

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si deve fare riferimento alle norme sul reclutamento dell’Agenzia, nonché alla normativa e alle disposizioni contrattuali vigenti, in quanto applicabili.
2. L’Amministrazione si riserva in qualunque momento, se necessario, di modificare o revocare il presente bando, nonché di prorogarne o riaprirne il termine di scadenza.
3. Il presente avviso di procedura concorsuale costituisce *lex specialis* della procedura e, pertanto, la partecipazione al concorso comporta, senza riserva alcuna, l’accettazione di tutte le disposizioni ivi contenute.

IL DIRETTORE

Fabio Vitale

TABELLA ALLEGATO 1 – MODELLO DELLE COMPETENZE RICHIESTE

Competenza	Definizione
1. Soluzione dei problemi	Individuare tempestivamente i problemi, anche complessi, analizzando in modo critico e ampio dati e informazioni, per focalizzare le questioni più rilevanti, così da identificare e proporre soluzioni efficaci, rispondenti alle esigenze della situazione e coerenti con il contesto di riferimento.
2. Sviluppo dei collaboratori	Riconoscere i bisogni e valorizzare le differenti caratteristiche, risorse e contributi dei collaboratori, favorendone la crescita, l'apprendimento e la motivazione attraverso la valutazione, il feedback il riconoscimento e la delega, nel rispetto dei principi di trasparenza ed equità organizzativa.
3. Promozione del cambiamento	Accogliere positivamente i cambiamenti, favorendo e stimolando l'introduzione di modalità nuove di gestione di processi, attività e servizi in una logica di miglioramento continuo e incoraggiando gli altri a vivere il cambiamento come un'opportunità.
4. Decisione responsabile	Riconoscere gli elementi controversi di una decisione e gli aspetti potenzialmente critici anche per l'amministrazione e l'interesse pubblico, scegliere tra le differenti opzioni con consapevolezza e tempestività, anche in condizioni di incertezza, complessità, carenza di informazioni, valutando pro e contro e combinando il rispetto dei vincoli con la finalizzazione della decisione. Assumersi la responsabilità delle decisioni e delle azioni proprie e dei collaboratori (accountability).
5. Orientamento al risultato	Definire - tenendo conto del mandato organizzativo - obiettivi sfidanti e risultati attesi, per sé e per la propria struttura, orientati alla creazione di valore pubblico; agire proattivamente e con determinazione per assicurare il risultato finale nei tempi previsti e per migliorare costantemente gli standard qualitativi dell'azione pubblica.
6. Gestione delle relazioni interne ed esterne	Gestire reti di relazioni complesse comunicando efficacemente con i diversi interlocutori interni, anche in una logica di interfunzionalità, o esterni all'organizzazione, inclusi quelli istituzionali, cogliendone le esigenze e costruendo relazioni positive, orientate alla fiducia e collaborazione.
7. Tenuta emotiva	Rispondere alle situazioni lavorative di pressione, difficoltà, conflitto, crisi o incertezza con spirito costruttivo, calma e lucidità, mantenendo inalterata la qualità della prestazione. Riconoscere l'impatto sulla vita lavorativa delle emozioni, proprie e degli altri, e attivare le risorse interne necessarie per far fronte alle criticità.
8. Miglioramento costante e crescita personale	Ricercare il miglioramento continuo attraverso la riflessione sulle esperienze vissute, la messa in discussione, la richiesta di feedback costanti e l'aggiornamento, in una logica di apprendimento, sviluppo e crescita, professionale e personale.